



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galati
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Antonio	De Poli
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Tosi
Stefano Antonio	Valdegamberi	
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **2700** del **20 SET. 2005**

OGGETTO: L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: Requisiti specifici per l'accREDITAMENTO dei professionisti

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue.

Fra i provvedimenti attuativi della L.R. n. 22/2002, demandati alla Giunta Regionale, rientra anche la definizione dei "requisiti specifici di accreditamento per i professionisti medici", fattispecie prevista dall'art. 18 – comma 3 – della sopra citata legge regionale. E' stato a tal fine costituito, dall'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto, un apposito gruppo di lavoro, del quale sono state chiamate a far parte anche rappresentanze della federazione regionale degli ordini professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri. I requisiti, licenziati a livello di proposta dal predetto gruppo, e che ora si sottopongono alla valutazione ed approvazione della Giunta, sono considerati validi indicatori per la valutazione della qualità delle prestazioni erogate.

Il documento (**ALLEGATO A**), i cui contenuti si sottopongono, con il presente provvedimento, all'approvazione della Giunta Regionale, integra il Manuale di attuazione approvato con D.G.R.V. n. 2501/2004, comportando l'inserimento di nuovo allegato - n. 4 bis – contenente i requisiti specifici per l'accREDITAMENTO dei professionisti medici.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione in argomento ai sensi dell'art. 33 – 2° comma dello Statuto- il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;

Mod. B - copia

VISTA la D.G.R.V. n. 2501 del 6 agosto 2004;

VISTO il D. Lgs. n. 229/1999;

DELIBERA

- 1 di approvare i requisiti specifici per l'accreditamento dei professionisti medici come risultanti dal documento **Allegato A)**, parte integrante del presente atto, integrando conseguentemente, con ulteriore allegato – n. 4 bis – il manuale di attuazione della L.R. n. 22 del 16.8.2002 approvato con la D.G.R.V n. 2501/2004;
- 2 di dare atto che, sulla base di quanto approvato con il presente provvedimento, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria provvederà ad aggiornare il testo del Manuale di cui al punto 1.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia




Mod. B - copia

pag. 2 Dgr n.

2700 20 SET. 2005

del



Dgr n. 2700 del 20 SET. 2005

ALLEGATO A)

REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER L'ACCREDITAMENTO DEI PROFESSIONISTI MEDICI

- 1) Si dispone della carta dei servizi o elenco dei servizi/prestazioni offerte.
- 2) Sussistono modalità e strumenti per l'informazione e l'ascolto degli utenti (es. gestione reclami, questionari di soddisfazione).
- 3) Per gli studi medici specialistici non soggetti ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione dell'attività svolta, sono presenti i requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio per l'ambulatorio specialistico, se applicabili e/o pertinenti.
- 4) Si tiene documentazione aggiornata sulla partecipazione del professionista e dell'eventuale personale che opera all'interno della struttura, ad iniziative di formazione/aggiornamento.
- 5) Esiste un Sistema Informativo e sono definite le procedure per il suo funzionamento (raccolta, elaborazione, analisi, archiviazione e conservazione dei dati), e per la tutela della privacy e della sicurezza, con riferimento al D. L.vo n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.
- 6) Sussistono procedure per la garanzia dei diritti degli utenti (informazione, consenso, reclami, privacy...), ove applicabili.
- 7) Sussistono procedure scritte in caso di emergenza clinica, organizzativa e tecnologica.
- 8) Sussistono procedure/istruzioni operative scritte per assicurare la prevenzione e il controllo delle infezioni formulate secondo i principi dell'EBM.
- 9) Sussistono procedure per la sicurezza e la gestione del rischio sui pazienti e sugli addetti.